

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, 09 settembre 2011, prot. n. 31996

oggetto: quesito in merito alla compatibilità tra il ruolo di amministratore e quello di rilevatore per il censimento.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla sussistenza di un'eventuale causa di incompatibilità nel caso in cui un assessore comunale presenti richiesta di collaborazione in qualità di rilevatore, in occasione del prossimo Censimento della popolazione.

Sentito il Servizio elettorale, si esprimono le seguenti considerazioni.

Si premette che le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal d.lgs. 267/2000 sono tassative e le norme che le prevedono non possono essere interpretate in maniera estensiva. Si precisa altresì che l'incompatibilità è prevista dalla legge, al fine di garantire l'imparziale ed ottimale espletamento della carica elettiva/pubblica ricoperta, nonché allo scopo di evitare conflitti di interessi.

Ciò posto, per dirimere la questione sollevata, si osserva innanzitutto che è necessario stabilire la corretta qualificazione giuridica del rapporto che lega il comune e la persona incaricata del rilevamento nell'ambito delle operazioni di censimento.

A tal proposito, a mente di quanto chiarito con la circolare n. 6 del 21 giugno 2011, emanata dall'ISTAT, i comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità:

- a) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti;
- b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema statistico nazionale (Sistan);
- c) procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni.

Si precisa altresì in tale sede che, per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui sopra, il comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad esso assegnate, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 ¹.

Pertanto, ne deriva che le forme di lavoro flessibili di cui può avvalersi il comune, diverse dall'assunzione a tempo determinato (ad esempio, la collaborazione occasionale o coordinata e continuativa ²) non comportano l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente e subordinato e, conseguentemente, escluso il rapporto di dipendenza, è esclusa anche la sussistenza della causa di incompatibilità (ineleggibilità sopravvenuta) di cui al combinato disposto dell'art. 60, comma 1, n. 7 e dell'art. 63, comma 1, n. 7 del d.lgs. 267/2000.

Infatti, ai sensi delle citate norme sono ineleggibili alla carica di consigliere comunale e, quindi non possono nemmeno essere nominati assessori esterni ³, i dipendenti dell'ente per il rispettivo consiglio, mentre, se tale situazione si verifica nel corso del mandato, la stessa si configura come causa di incompatibilità.

Con riguardo invece all'ipotetica configurabilità della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2 del TUEL, ossia quella che si determinerebbe nel caso in cui il consigliere comunale (o assessore) avesse parte come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, si ritiene che di fatto tale incompatibilità possa escludersi, in quanto il censimento non può essere considerato un servizio nell'interesse del comune, in senso stretto, ma un servizio di interesse nazionale e più precisamente del sistema statistico nazionale.

Analoghe riflessioni si attagliano anche con riferimento alla fattispecie contemplata all'art. 78, comma 5, del TUEL che prevede che, agli amministratori comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del rispettivo comune.

¹ Cfr. art. 50, comma 4, del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010.

² Tali forme di prestazione sono, infatti, caratterizzate dall'elemento qualificatorio rappresentato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto (che esclude qualsiasi vincolo di subordinazione), nonché dalla necessaria coordinazione con il committente.

³ Ai sensi dell'art. 47 del TUEL anche gli assessori che non siano consiglieri devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nel caso di specie è da considerare, infatti, che l'incarico di rilevatore esterno, che l'assessore comunale intenderebbe ricoprire, verrebbe comunque svolto per conto dell'ISTAT, e non per un ente o un'istituzione dipendente o sottoposto al controllo del comune presso il quale il soggetto è amministratore.

Per quanto concerne poi la sottoposizione alla Giunta comunale dell'elenco delle persone selezionate, si osserva che, con riguardo a tale deliberazione – che non avrebbe comunque natura di 'approvazione', ma piuttosto di presa d'atto finalizzata ad accertare che la procedura sia stata effettuata in conformità ai criteri predeterminati⁴ – sussisterebbe ad ogni modo l'obbligo di astensione dell'assessore interessato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del TUEL.

⁴ Cfr. parere ANCI del 9 aprile 2009.